



COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

Ufficio Affari Generali

Prot. n. 9165

del 03-05-2021

ORDINANZA N.RO 09 /2021

REVOCA PARZIALE DELLA ORDINANZA N. 04 DEL 12-03-2021 PER CONSENTIRE L'UTILIZZO PARCO GIOCHI DI VIA PASSAMONTI E DELLE AREE GIOCHI PER BAMBINI ALL'INTERNO DEI PARCHI COMUNALI.

IL SINDACO

Visti:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la normativa che, nel corso dell'anno 2020, al fine di contenere il diffondersi del contagio, si è susseguita in materia sia a livello nazionale (*DPCM, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute*) che a livello regionale (*Ordinanze Presidente Giunta Regionale*) e che qui abbiansi per integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta per economicità di spazio ed, in particolare:

- il DPCM del 13/10/2020 e, in particolare, le "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19" del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'Allegato 8;
- il DPCM del 18/10/2020 e, in particolare, le "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19" del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'Allegato A;

VISTI:

- il **Dpcm** del 14 gennaio 2021 contenente misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19;

- la [LEGGE n. 6](#) - 29/01/2021-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
- il [D.L. 14 gennaio 2021, n. 2](#)-Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
- il [D.L. 12 febbraio 2021, n. 12](#) -Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00016) ([GU Serie Generale n.36 del 12-02-2021](#)) ;
- [Dpcm 2 marzo 2021](#)-Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- [Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30](#)-Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
- [Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31](#)-Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- [Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](#)-Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
- [Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44](#)-Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
- [Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#)-Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute

- del 30 gennaio 2021
- del 14 febbraio 2021
- del 5 marzo 2021, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo dal n. 1 dell'8.1.2021 al n. 27 del 29-4-2021;

VISTE, inoltre:

- la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute dell' 08/01/2021 avente ad oggetto” Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.”;
- La circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

- La circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Prot. 0004761-08/02/2021- recante “Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01.”;
- La circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, di cui al prot. 0005320-11/02/2021-DGPRES-DGPRES-P recante all’oggetto : “Trasmissione quotidiana da parte delle regioni e PP.AA. di dati su positività campioni SARS-COV-2 per nuove varianti e presenza di ordinanze di disposizioni relative all’articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi allegati – cd. zona rossa - ripartiti per comune “;

Richiamata la propria **Ordinanza n. 04 del 12-3-2021** con la quale in considerazione dell’aggravarsi della situazione pandemica, con rischi reali anche per i bambini, a motivo delle c.d. “varianti” al Covid 19, si disponeva:

A) **la chiusura del Parco giochi di Via Passamonti**, in ragione della ristrettezza di spazi liberi che avrebbero potuto favorire assembramenti di bambini, mentre gli altri parchi cittadini (dove pure sono installati giochi : Baden-Powell, Rione San Carlo, Via Pertini/Colledoro, Via Fonte Alessio, Selva Piana, Ripoli e Quartiere zona Peep), gli stessi restavano aperti (per il solo svolgimento di tutte quelle attività permesse dal DPCM governativo del 2 marzo 2021), **ma con l’interdizione del solo uso dei giochi ivi installati;**

B) di **interdire completamente l’accesso**, come da relazioni del locale Comando Vigili, alle sotto elencate strutture, sempre al fine di evitare assembramenti tra ragazzi: **campetto di Via Patella/Via Anfiteatro, Antistadio di Via Togliatti, campetto di Via Che Guevara;**

Considerato che:

- Nella Regione Abruzzo dal 26 aprile siamo tornati in “Zona Gialla”, tranne i Comuni che, di volta in volta, vengono inclusi in “zona rossa” con ordinanza del Presidente della Regione in base alle diverse situazioni territoriali;
- L’impennata di contagi che si era registrata a metà aprile e che aveva portato il Presidente della G.R. ad adottare provvedimenti restrittivi [“zona rossa” anche per il Comune di Mosciano!, giusta ordinanza n. 24 del 16-4-2021], sembra ormai essere una situazione alle nostre spalle, come confermato dal recente screening (tamponi rapidi) fatti eseguire dall’A.C. sulla popolazione scolastica locale (24 e 25 Aprile2021) e poi confermati anche dai tamponi molecolari eseguiti dalla Asl sui casi che, in un primo tempo, sembravano semplicemente sospetti;
- L’ultimo D.L. governativo, il 52-2021, già nel titolo, sembra muoversi verso una graduale ripresa delle attività economiche e sociali, sempre nel **rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19;**
- Questa Amministrazione, sempre nella linea prudenziale che finora l’ha contraddistinta in materia di contrasto all’epidemia in parola, intende da un lato muoversi di pari passo con quello che è lo spirito della predetta normativa di rango superiore e, dall’altro, intende pure tener conto dei dati locali (*forniti settimanalmente dalla ASL*) circa l’andamento dei contagi che, al momento, per il nostro territorio, sembrano indicare, rispetto alle settimane decorse, un certo regresso, speriamo durevole, anche grazie all’avvicinarsi della buona stagione;
- Questa Amministrazione, inoltre, ha piena contezza delle problematiche di quelle famiglie del paese con bambini piccoli, per i quali è difficile, anzi inconcepibile in alcuni casi, pretendere un perpetuo confinamento nelle rispettive abitazioni, anche perchè nessuno più dei bambini ha necessità di giochi e di socialità;

Considerato, altresì che, con l’apposizione di idonea cartellonistica, fidando comunque e sempre nel senso di responsabilità dei genitori/accompagnatori dei bambini e con adeguati controlli da parte dei vigili del locale Comando si possano rispettare e far rispettare quelle disposizioni di carattere generale ribadite

dal DPCM del 2-3-2021, art. 11 (*Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti*) e nelle c.d. Linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del citato DPCM, in particolare quanto prescritto relativamente alle "AREE GIOCHI PER BAMBINI";

Ritenuto, per le ragioni di cui sopra, di dover revocare parzialmente la propria precedente ordinanza limitatamente al punto A) dove si disponeva la chiusura del parco giochi di Via Passamonti e si interdiceva l'uso dei soli giochi negli altri parchi cittadini (**Baden-Powell, Rione San Carlo, Via Pertini/Colledoro, Via Fonte Alessio, Selva Piana, Ripoli e Quartiere zona Peep**);

Dato atto che detta riapertura **delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini pubblici, avviene a condizione di un utilizzo responsabile** nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno 1 metro e dell'obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone ivi presenti al di sopra dei sei anni di età, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia l'adeguata pulizia di mani ed oggetti utilizzati per il gioco sia, soprattutto, la verifica del rispetto delle misure anticontagio presso il sito (distanza interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco, a tutela della sicurezza del bambino (*in mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate al Comando di Polizia Locale*);

Visto l'art. 50, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- la REVOCA PARZIALE della propria ordinanza sindacale n. **04 del 12/03/2021**, limitatamente al punto A) del suo dispositivo, nel senso che, **dalla data odierna e a condizione di un utilizzo responsabile**:

- Viene riaperto il **Parco giochi** per bambini di **Via Passamonti**;
- Cessa l'interdizione dell'uso dei giochi negli altri parchi cittadini: **Baden-Powell, Rione San Carlo, Via Pertini/Colledoro, Via Fonte Alessio, Selva Piana, Ripoli e Quartiere zona Peep**;
- Viene, invece, confermata l'interdizione totale [cfr. punto B) del dispositivo dell'ordinanza n. 4/2021] dell'accesso alle seguenti strutture, sempre al fine di evitare assembramenti tra ragazzi e, precisamente: **campetto di Via Patella/Via Anfiteatro, Antistadio di Via Togliatti e campetto di Via Che Guevara**;

ORDINA ALTRESI':

1) di disporre le seguenti prescrizioni di utilizzo per l'**area giochi in Via Passamonti e per i giochi esistenti all'interno dei parchi comunali sopra citati**:

- a) obbligo, da parte degli accompagnatori, di auto-monitorare le condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare e di promuovere le misure igienico-comportamentali dei bambini e ragazzi;
- b) obbligo, da parte degli accompagnatori, di garantire l'accesso e l'utilizzo dei giochi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1

metro di separazione tra gli utenti in base alle disposizioni vigenti, nonché di vigilare sul rispetto delle prescrizioni sull'utilizzo dei dpi, ove previsto;

c) obbligo di accesso all'area giochi di un solo accompagnatore per ogni minore che necessita di accompagnamento;

d) obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte degli accompagnatori e dei bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età, nei limiti delle disposizioni vigenti;

e) obbligo di frequente igiene delle mani da parte degli accompagnatori e dei bambini e ragazzi con propri prodotti igienizzanti;

f) obbligo di igienizzazione dei giochi, delle attrezzature e delle superfici più toccate da parte degli accompagnatori con propri prodotti in occasione del loro utilizzo;

g) in mancanza dei requisiti di cui sopra, le attrezzature da gioco non dovranno essere utilizzate ed eventuali criticità dovranno essere segnalate al Comando di Polizia Locale;

2) di prevedere, per tutte le fattispecie di violazioni alla presente ordinanza non individuate all'interno di disposizioni nazionali o regionali, una sanzione da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 da applicarsi nella misura prevista dall'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

3) di disporre l'attuazione del presente provvedimento fino alla cessazione dell'emergenza, salva espressa revoca o modifica del medesimo o suo superamento da parte della normativa di rango superiore;

DEMANDA

ai competenti organi di vigilanza e alle forze dell'ordine l'effettuazione dei controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni ivi contemplate, salve quelle previste per legge;

DISPONE, altresì

- **che** il presente provvedimento venga comunicato:

- a S.Ecc.za il Sig. Prefetto di Teramo, Via Luigi Vinciguerra, 1 – 64100 Teramo – PEC protocollo.prefte@pec.interno.it

-al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila – PEC presidenza@pec.regione.abruzzo.it

- alla ASL Teramo – SIESP – PEC siesp@pec.aslteramo.it

- al Responsabile dell'Area Tecnica- LL.PP. – **sede, perché dia incarico agli operai comunali di rimuovere indicazioni/ segnalazioni e/o recinzioni/transennamenti nei luoghi e/o sulle strutture dove erano stati apposti e, magari di concerto anche col locale Comando di P.M., perché si provveda alla installazione di una nuova cartellonistica che specifichi la mutata situazione come pure i limiti cui detta riapertura dei parchi giochi è sottoposta;**

-al Responsabile dell'Area Vigilanza -sede- **perché dia disposizioni agli Agenti di P.M. affinché sorvegliano, con attenzione, i parchi dove insistono i giochi per bambini, circa l'osservanza delle prescrizioni anticovid in generale e della presente ordinanza in particolare;**

-al Comando Stazione Carabinieri di Mosciano S.A tte31101@pec.carabinieri.it

- alla ASL - Servizio SIESP COVID - siesp-covid@aslteramo.it .

- **che** alla presente ordinanza, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

entro 30 giorni al Prefetto di Teramo;

entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R (Tribunale Amministrativo Regionale) nei termini e nei modi previsti dal D. Lgs. n. 104/2010;

entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. n.1199/1971.

Dalla Residenza Municipale, li 03/05/2021

IL SINDACO

F.TO (Giuliano GALIFFI)

P.S.: l'originale debitamente sottoscritto è depositato agli atti